



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 ottobre 2008 (16.10)  
(OR. fr/en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0084 (COD)**

---

**14121/08  
ADD 1**

**CODEC 1301  
STATIS 138  
AGRI 316**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

---

n. prop. Com: 9531/07 STATIS 62 AGRI 153 CODEC 513

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio  
**[prima lettura]**  
- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)  
Dichiarazione

---

**Dichiarazione della Commissione sul termine "qualità" utilizzato all'articolo 4**

L'articolo 4 della proposta prescrive agli Stati membri di ottenere le informazioni del sistema integrato di gestione e di controllo, del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e del registro delle aziende biologiche, purché la qualità di tali informazioni sia almeno pari a quella dei dati ottenuti dalle indagini statistiche. Nell'articolo si stabilisce inoltre che è possibile utilizzare fonti amministrative diverse, se la Commissione è informata in anticipo e si forniscono precisazioni riguardo alla qualità della fonte amministrativa.

Nel contesto dell'articolo 4, i dati provenienti da una fonte amministrativa sono considerati di qualità accettabile se le definizioni su cui si basano sono conformi alle disposizioni dell'articolo 7 e forniscono risultati rappresentativi. Le informazioni metodologiche specifiche, relative alla qualità di qualsiasi fonte amministrativa utilizzata, dovrebbero essere fornite nelle relazioni metodologiche nazionali, che gli Stati membri presentano alla Commissione al termine di ciascuna indagine.

---